

CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

www.comune.venosa.pz.it - e-mail territorio@comune.venosa.pz.it

AREA LL.PP. E URBANISTICA

Chiarimento n. 11

Con riferimento al punto "11. Requisiti di partecipazione" punto 3 lett. b) pag 2 bando di gara e lettera Y) pag. 6 del disciplinare di gara il numero di 3000 punti luce richiesto è:

- a) il totale del triennio considerato;
- b) una media degli ultimi tre anni;
- c) per ogni singolo anno considerato è richiesto un numero di punti luce superiore a 3000;

Risposta a chiarimento 11

In riferimento all'art. 11 punto 3 lettera b) del bando di gara ed alla lettera Y) pag. 6 del disciplinare di gara si precisa quanto segue:

“per soddisfare i requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando l'impresa dovrà aver svolto in ciascuno degli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del presente bando di gara il servizio di manutenzione e/o gestione della pubblica illuminazione (inclusa la fornitura di energia elettrica), per un numero di punti luce gestiti pari almeno a 3000 (tremila) anche su più contratti”.

Chiarimento n. 12

Sempre in relazione al numero di punti luce mantenuti e/o gestiti negli anni 2007/2009 si chiede come considerare una manutenzione pluriennale su di un determinato numero di punti luce che ha inizio nel corso di uno dei tre anni considerati. Ad esempio, nel caso in cui un determinato contratto prevede l'inizio della manutenzione a partire da giugno 2007 per un totale di 1500 punti luce gestiti si possono considerare 1500 punti luce per detto contratto e per l'anno 2007?

Risposta a chiarimento 12

“I suddetti contratti sono da ritenersi validi per l'intero anno anche se gli stessi sono stati stipulati nell'arco dell'anno di riferimento”.

Chiarimento n. 13

La risposta data dall'Ente al chiarimento n°4 definisce meglio il concetto di calamità, ma di fatto non risponde al pur pertinente quesito posto. Gli eventi atmosferici e le calamità (o avversità) naturali sono a carico dell'appaltatore? Generalmente in questa tipologia di gara non lo sono anche e soprattutto in considerazione del fatto che in tali circostanze l'Ente può, a differenza dell'appaltatore, chiedere lo stato di calamità naturale;

Risposta a chiarimento 13

In relazione all'art.10 del C.S.A. si precisa quanto segue:

“Nell'art. 10 del CSA sono indicati tra gli oneri a carico dell'appaltatore la manutenzione straordinaria in caso di “calamità”. Detto termine deve essere inteso come “avversità” e quindi ricondotto comunque ad eventi dannosi prodotti da elementi atmosferici. Per tali danni non è previsto un tetto massimo di interventi. Il costo medio annuo della manutenzione straordinaria riconducibile ad avversità atmosferiche è stato negli ultimi 10 anni di circa € 2.000,00.”

Chiarimento n. 14

La risposta dell'Ente al chiarimento n°9 appare poco chiara ed in contrasto con quanto altro riportato nel disciplinare di gara che, a pagina 12, espressamente vieta a pena di esclusione l'inserimento di elementi di natura economica nell'offerta tecnica: « La documentazione relativa all'offerta qualitativa non deve, a pena di esclusione, far rilevare alcun elemento che possa anticipare l'offerta economica».

Orbene nel momento in cui viene chiesto di inserire nella busta tecnica un computo metrico estimativo, quindi con valutazione economica dell'offerta tecnica, si forniscono alla commissione sufficienti elementi per poter risalire a quello che sarà il contenuto dell'offerta economica; senza tacere che la commissione potrebbe essere (involontariamente) influenzata nella valutazione tecnica di un progetto da elementi di natura economica e non tecnica.

A tal proposito si riporta una recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 09/06/2009: «Nella procedura dell'appalto-concorso, connotata da una netta separazione tra le fasi di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, il principio di segretezza di quest'ultima impone che sia interdetto al seggio di gara, finché non sia stata ultimata la valutazione delle offerte tecniche, la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte dai concorrenti, onde scongiurare che il seggio di gara sia influenzato nella valutazione dell'offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell'offerta economica, così attuandosi i principi di imparzialità e par condicio, per cui, alla sua eventuale violazione, consegue necessariamente l'esclusione del concorrente dalla gara, anche in assenza di espresse previsioni della *lex specialis*.»;

Si ritiene che in proposito sarebbe più opportuno allegare:

a) nell'offerta tecnica un computo metrico non estimativo dal quale la commissione può valutare la consistenza del progetto (così come previsto nel disciplinare prima della risposta al quesito9);

b) nella busta economica un computo metrico estimativo che (*magari a pena di esclusione*) deve riportare le medesime voci e quantità del computo non estimativo di cui alla busta tecnica e i prezzi offerti dal concorrente, non quelli del prezzario. Inserendo i prezzi offerti dal concorrente, infatti, ci si troverà con un totale investimento previsto che sarà lo stesso che dovrà essere inserito nel piano di ammortamento asseverato dalla banca; viceversa i due dati non coincideranno (l'impresa non può inserire nel piano economico un costo d'investimento pari al risultato di un computo metrico estimativo redatto con prezzi del prezzario regionale in quanto il costo reale di impresa è certamente più basso; se si inserisse il dato del computo metrico estimativo redatto con prezzario regionale l'elaborazione del piano economico verrebbe falsata non consentendo, tra l'altro, l'applicazione di un adeguato ribasso al canone annuo) e ne risulterà impossibile anche una eventuale verifica di anomalia ex art. 87, 88 e 89 Codice. Difatti come si potrebbe chiedere giustificazione dei prezzi di un prezzario pubblico? Il piano economico è asseverato da una banca... ne consegue che non si potrebbe procedere a quanto previsto per legge.

Risposta a chiarimento 14

“In merito al computo metrico estimativo, richiesto nella documentazione relativa all'offerta qualitativa, si ritiene che lo stesso non faccia rilevare alcun elemento che anticipi l'offerta economica, in quanto i prezzi applicati alle quantità di computo metrico dovranno essere desunti dal prezzario ufficiale della Regione Basilicata anno 2010, uguale per tutte le imprese. Pertanto gli elementi rilevabili dal computo, anche se estimativo, sono unicamente quelli qualitativi, che non consentono alla Commissione di conoscere la percentuale di sconto che l'impresa sarà in grado di offrire nell'ambito dell'offerta generale del canone. Inoltre si fa presente che il computo metrico estimativo, da redigere in base al prezzario ufficiale in vigore, è elemento indispensabile per la corretta definizione del quadro economico del progetto esecutivo, in conformità a quanto stabilito al Capo II del D.P.R. 554/99.

Di conseguenza si ribadisce che nell'offerta qualitativa dovrà essere inserito, come richiesto dal bando, il computo metrico estimativo redatto in base al prezzario ufficiale della Regione Basilicata anno 2010.

Nella busta contenente l'offerta economica dovrà essere inserito quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara nella parte “...Busta C- Offerta Qualitativa...”, restando ininfluyente la presentazione di altri elementi esplicativi dell'offerta stessa.

In merito alle perplessità espresse sul dato relativo al costo dei lavori di adeguamento da inserire nel piano economico finanziario, si chiarisce che tale dato dovrà rispecchiare il costo reale che l'impresa ritiene di dover sostenere per eseguire i lavori al fine di dimostrare la sostenibilità dell'investimento.

Chiarimento n. 15

In ultima analisi si chiede un maggiore chiarimento in merito all'“integrazione al chiarimento n°8”. E' opinione della scrivente che il quadro economico debba essere reso noto dalla Stazione Appaltante e non può essere predisposto dall'impresa, sebbene sia l'impresa proponente a redigere il progetto esecutivo che sarà proposto in gara. L'art. 17 del Reg. 544/99 contempla alcune voci che possono entrare o meno all'interno di un quadro economico, e tale alternativa

dipende da scelte a monte da parte dell'Ente. Il costo riportato nel quadro economico di pag. 18 dello "Studio di fattibilità" non può essere preso in considerazione per stessa ammissione dell'Ente, il quale rispondendo al chiarimento n°8 specifica che i vari livelli di progettazione sono tutti a carico delle imprese partecipanti e confluiranno nel progetto esecutivo: ma le imprese nel partecipare presentano già un progetto esecutivo a firma di tecnico abilitato ed avranno pertanto già assolto l'onere della progettazione. Le restanti ed eventuali voci di cui all'art. 17 ("spese tecniche -direzione lavori e collaudo" in caso si voglia esternalizzare il servizio, "commissione aggiudicatrice" qualora dovuta etc.etc), devono essere quantificate e rese note dall'Ente in maniera tale da consentire a tutti i partecipanti di inserirle come costi nel Piano Economico da far asseverare.

Risposta a chiarimento 15

In relazione al chiarimento esplicitato sulle voci del quadro economico si precisa che questo Ente intende esternalizzare le prestazioni relative alla direzione dei lavori e al collaudo, pertanto la previsione di costo per dette prestazioni potrà essere desunta dall'applicazione delle tariffe previste dalla vigente normativa in materia.

Chiarimento n. 16

Vogliate confermare che a base di gara è posto solo uno studio di fattibilità e che in sede di offerta tecnica i concorrenti devono presentare il solo progetto esecutivo bypassando I livelli Intermedi di progettazione (preliminare e definitivo);

Risposta a chiarimento 16

“ Si conferma che a base di gara è posto solo uno studio di fattibilità e che in sede di offerta tecnica i concorrenti devono presentare il solo progetto esecutivo, nel quale dovranno confluire i livelli intermedi di progettazione (preliminare e definitivo) ”.

Chiarimento n. 17

A base di gara è posto un importo annuale di euro 400.000,00 onnicomprensivo, senza però specificare la quota imputabile alla spesa storica di energia (bolletta) e quella relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria. SI chiedono chiarimenti in merito.

Risposta a chiarimento 17

“L'importo annuale di € 400.000,00 posto a base di gara comprende la spesa per l'energia elettrica che per l'anno 2010 ammonta complessivamente ad € 173.041,04. La quota relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria ammonta presuntivamente ad € 90.000,00.”

Chiarimento n. 18

Nell'art. 10 del CSA sono indicati tra gli oneri a carico dell'appaltatore la manutenzione straordinaria, in caso di eventi straordinari (ad esempio incidenti d'auto, ect.) o calamitosi, le attività di ripristino sono comprese nella quota di canone. Poiché tale previsione espone l'appaltatore ad un rischio allo stato attuale assolutamente non quantificabile, che in astratto può essere anche molto maggiore del valore dell'appalto, si chiede di voler indicare se è previsto un tetto massimo di interventi (franchigia).

Risposta a chiarimento 18

“Nell'art. 10 del CSA sono indicati tra gli oneri a carico dell'appaltatore la manutenzione straordinaria in caso di “calamità”. Detto termine deve essere inteso come “avversità” e quindi ricondotto comunque ad eventi dannosi prodotti da elementi atmosferici. Per tali danni non è previsto un tetto massimo di interventi. Il costo medio annuo della manutenzione straordinaria riconducibile ad avversità atmosferiche è stato negli ultimi 10 anni di circa € 2.000,00.”

Chiarimento n. 19

Nell'art. 3 del CSA è indicato nell'importo dell'appalto II subentro nel contratto di leasing stipulato nel 2007 con la Banca Agrileasing SpA, è possibile visionare copia di tale contratto?

Risposta a chiarimento 19

“E’ possibile acquisire in visione una copia del contratto di leasing stipulato con la Banca Agrileasing S.p.A.”.

Chiarimento n. 20

L'importo esatto della quota parte di leasing che l'appaltatore dovrà accollarsi e il periodo di decorrenza (inizio e fine).

Risposta a chiarimento 20

“ L’importo della quota parte di leasing che l’appaltatore dovrà accollarsi è pari a n. 16 rate di € 3.709,43 (con decorrenza 01.04.2011) e n.1 rata finale di riscatto per un importo complessivo di € 1.812,00 ”.

Chiarimento n. 21

Se il contratto di *leasing* prevede la "voltura" dell'atto ad altro soggetto diverso dal comune di Venosa, in particolare se trattasi di soggetto privato.

Risposta a chiarimento 21

“ Il contratto di leasing non prevede la “voltura” dell’atto ad altro soggetto diverso dal Comune, in quanto alla scadenza contrattuale la proprietà delle apparecchiature di risparmio installate passerà al Comune di Venosa in stato di perfetta commerciabilità.”

Chiarimento n. 22

La possibilità di acquisire, in visione, copia del contratto di leasing.

Risposta a chiarimento 22

“ E’ possibile acquisire in visione una copia del contratto di leasing”.

Chiarimento n. 23

Considerando che il *leasing* copre anche le attività di manutenzione sui regolatori di flusso (come indicato al citato art.3 del CSA), si chiede se tale onere debba essere escluso da quelli dell'Appaltatore; in qual caso si chiede di indicare il nome del soggetto preposto alle attività di manutenzione di tali apparecchiature. Qualora l'onere della manutenzione dei regolatori di flusso debba rientrare tra le attività dell'Appaltatore, si chiede di specificare come viene compensata la quota parte, con indicazione del relativo ammontare, dell'importo che l'appaltatore paga per l'attività di manutenzione che esso stesso svolge.

Risposta a chiarimento 23

“ Le attività di manutenzione sui regolatori di flusso sono fornite gratuitamente dalla ditta installatrice per tutto il periodo di validità del contratto di leasing. Pertanto tale onere è da ritenersi escluso da quelli dell’appaltatore. Il soggetto preposto alle suddette attività di manutenzione è la EURECO S.r.l. con sede in Roma alla Via Giuseppe Veronese n.90”.

Chiarimento n. 24

Informazioni aggiuntive dettagliate del contratto di leasing stipulato nel 2007 tra il Comune e Agrileasing spa;

Risposta a chiarimento 24

- L’importo della quota parte di leasing che l’appaltatore dovrà accollarsi è pari a n. 16 rate di € 3.709,43 (con decorrenza 01.04.2011) e n.1 rata finale di riscatto per un importo complessivo di € 1.812,00 ”.

- Alla scadenza del contratto di leasing la proprietà delle apparecchiature di risparmio installate passerà al Comune di Venosa in stato di perfetta commerciabilità.”

- Le attività di manutenzione sui regolatori di flusso sono fornite gratuitamente dalla ditta installatrice per tutto il periodo di validità del contratto di leasing. Pertanto tale onere è da ritenersi escluso da quelli dell'appaltatore. Il soggetto preposto alle suddette attività di manutenzione è la EURECO S.r.l. con sede in Roma alla Via Giuseppe Veronese n.90”.

Per ulteriori delucidazioni è possibile acquisire in visione una copia del contratto di leasing.

Chiarimento n. 25

Nell'importo d'appalto viene considerata compresa la manutenzione straordinaria, questa deve intendersi come tutta la manutenzione straordinaria annuale o corrisponde ad una quota eventualmente incrementabile nel consuntivo di fine dell'anno?

Risposta a chiarimento 24

In relazione all'oggetto ed in riscontro alla Vs. richiesta di chiarimenti del 09.03.2011 prot. 4666, si chiarisce che nell'appalto è prevista la manutenzione straordinaria dell'intero impianto di illuminazione pubblica e che la stessa è da intendersi interamente compresa nell'importo a base di appalto.